



Cremona, [REDACTED]

Prot. Agrimercato Cremona n. [REDACTED]

Trasmessa via PEC

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

e p.c. Al Presidente ed al Direttore di  
Coldiretti Cremona

Loro indirizzi

Oggetto: contestazione e sospensione

Alla scrivente Associazione è stato segnalato che nel pomeriggio del [REDACTED] la S.V. ha esercitato attività di vendita diretta in Piazza Stradivari a Cremona nell'ambito di un mercato che, come Le è noto, non è organizzato da Agrimercato Cremona.

Tra le prescrizioni imposte dallo Statuto della scrivente ai propri associati vi è espressamente all'articolo 3, comma 2, il divieto di partecipare ad esposizioni e/o mercati che non garantiscono, anche tramite un sistema di controlli equipollenti a quello previsto dal "Regolamento dei mercati" adottato dalla scrivente in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, l'italianità dei prodotti esposti o messi in vendita. La stessa disposizione statutaria, inoltre, stabilisce che *"in ogni caso l'adesione (...) a esposizioni o mercati diversi da quelli organizzati dall'Associazione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo"*.

Sulle ragioni che sono alla base di tali disposizioni si è puntualmente discusso in occasione dell'ultima Assemblea della scrivente, a cui Lei stessa ha partecipato, prima di procedere all'approvazione del nuovo Statuto contenente sia il richiamato divieto che la previsione sopra virgolettata e sottolineata. Peraltro, ancor prima del recepimento formale del precetto in parola, qualche anno fa il Consiglio Direttivo della scrivente, di cui all'epoca la S.V. faceva parte, aveva deliberato all'unanimità e per le stesse finalità di informare per iscritto le imprese associate dell'opportunità di non partecipare a manifestazioni ed a mercati organizzati nelle località in cui si svolgono le iniziative ed i mercati riconducibili ad Agrimercato Cremona.

L'articolo 4 dello Statuto della scrivente subordina espressamente la permanenza nell'Associazione all'accettazione e, di conseguenza, al rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento, dalle prescrizioni e dalle direttive adottate dall'Associazione.



Il citato Regolamento all'articolo 18, comma 3, lettera c), sanziona con l'esclusione dall'Associazione oltre che con il pagamento di una somma di € 300.000,00 le "violazioni gravi dello Statuto o del Regolamento che non consentono la prosecuzione del rapporto associativo". Rientra tra le predette violazioni, per espressa previsione del medesimo articolo 18, comma 5, lettera l), "la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto in tema di adesione ad altre associazioni e/o partecipazione a mercati diversi da quelli organizzati da Agrimercato Cremona".

In ragione di quanto suesposto e delle richiamate previsioni statutarie e regolamentari, gli Organi della scrivente sono legittimate a procedere senz'altro nei confronti della S.V. all'applicazione delle predette sanzioni.

Tuttavia, ancorché non formalmente previsto né dallo Statuto né dal Regolamento e senza che da ciò conseguano limitazioni all'esercizio delle prerogative della scrivente, si ritiene opportuno consentirLe di far pervenire, per iscritto ed entro cinque giorni dal ricevimento della presente, eventuali argomentazioni a difesa delle Sue ragioni.

Nel frattempo – e fino alla definizione della presente contestazione – Le suggeriamo di sospendere la Sua partecipazione alle iniziative ed ai mercati di Campagna Amica. Considereremo utilmente la Sua astensione dai mercati quale condizione per evitare l'applicazione quanto meno della sanzione pecuniaria di € 300.000.

Distinti saluti

Il Presidente di Agrimercato Cremona  
Giann Enrico SPOLDI